



Statuto

della
Federazione Italiana
Sport Paralimpici
degli
Intellettivo Relazionali

Deliberato dall'Assemblea Straordinaria delle Società Sportive già affiliate al CIP praticanti attività sportive con il Dipartimento 9 in data 29.11.2008 ed approvato dal C.N. del CIP il 22.02.2009.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 24.09.2010, approvato dalla G.N. CIP del 16.12.2010 e successivamente modificato dal C.F. del 04.03.2011 per recepire gli emendamenti richiesti dal CIP.

Modificato dal Commissario ad acta il 13.11.2012, approvato dal Presidente CIP il 19.11.2012 e ratificato dalla G.N. CIP del 14.12.2012.

Modificato dal Commissario ad acta il 28.04.2015 ed approvato dalla G.N. CIP del 30.04.2015.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 22.01.2017 e approvato dalla G.N. CIP del 23.03.2017.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 8.12.2019 e approvato dalla G.N. CIP del 20.02.2020.

TITOLO I LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1. La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (acronimo FISDIR), è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

E' costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia, che praticano attività sportiva con persone con disagio intellettivo e relazionale, nel rispetto della normativa vigente.

2. La FISDIR è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nello svolgimento della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs 43/2017.

3. La FISDIR è retta da norme redatte nel rispetto del principio di democrazia interna e pari opportunità. Persegue i propri scopi svolgendo le attività sportive di livello promozionale ed agonistico, in armonia con le deliberazioni del CIP e dell'IPC (International Paralympic Committee).

4. La FISDIR attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti, aderendo incondizionatamente alle norme sportive antidoping NADO Italia ed a quelle degli Organismi Internazionali competenti.

5. La FISDIR dovrà prevedere, in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica, modalità organizzative che tutelino la specificità delle discipline praticate, la destinazione dei propri fondi e la rappresentanza degli affiliati e dei tesserati.

6. La durata della FISDIR è illimitata.

7. La FISDIR ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale, anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La FISDIR è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica. Garantisce il diritto a partecipare all'attività sportiva promozionale ed agonistica degli atleti con disagio intellettivo e relazionale, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nelle seguenti discipline sportive: Atletica Leggera, Calcio, Canottaggio, Equitazione, Ginnastica, Golf, Hockey, Judo, Nuoto, Nuoto per Salvamento, Nuoto Sincronizzato, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Sci Alpino, Sci Nordico, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l'Arco e Tuffi, di cui promuove, dirige, organizza e disciplina l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. La FISDIR attua i programmi di formazione per atleti e tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.

3. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate e non siano previste dagli Organismi Internazionali cui la FISDIR aderisce, comporta modifica dello Statuto.

4. L'attività sportiva è disciplinata dai regolamenti della FISDIR e dagli Organismi Internazionali ai quali aderisce.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

1. La FISDIR è la sola Federazione in Italia ad essere affiliata alla VIRTUS – World Intellectual Impairment Sport (ex INAS - International Federation for Athletes with Intellectual Impairments) ed è inoltre l'unico membro rappresentante dell'Italia all'interno della SU-DS (Sports Union for athletes with Down Syndrome), delle quali segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC.

2. La FISDIR può affiliarsi a tutti gli Organismi sportivi che praticano attività sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale in campo internazionale, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della FISDIR:

- a) Promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale e le attività ad essa connesse;
- b) Curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano alle competizioni internazionali;
- c) Indire, organizzare, patrocinare gare sportive in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo nazionale ed internazionale;
- d) Perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio sportivo federale, di organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione delle persone con disagio intellettivo e relazionale.

2. Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FISDIR:

- a) Favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b) Organizzare, coordinare e partecipare a manifestazioni ed attività socio-medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche delle persone con disagio intellettivo e relazionale;
- c) Promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- d) Studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport con le persone con disagio intellettivo e relazionale;
- e) Favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi, e quant'altri siano interessati alle finalità della Federazione;
- f) Collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale;
- g) Sostenere l'attività di formazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
- h) Concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni dei competenti organismi in materia di doping, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi;
- i) Svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza di finalità di lucro.

TITOLO II

SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 5 AFFILIATI

1. Sono affiliati alla FISDIR tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FISDIR le società e le associazioni che praticano l'attività sportiva di cui all'art. 2 del presente Statuto e che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) Non perseguano fini di lucro;
 - b) Siano rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e pari opportunità;
 - c) Abbiano lo statuto sociale conforme ai principi contenuti nei commi 17, 18 e 18 bis dell'art.90 della legge 289/02, come modificati dalla legge 128/04 e sue successive modifiche e integrazioni e che preveda, inoltre, l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme ed alle direttive del CIP, allo Statuto ed ai regolamenti della FISDIR, nonché alle normative degli Organismi Internazionali di riferimento.
3. Qualora la forma dell'associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
4. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia.
5. Le società e le associazioni sono ammesse alla Federazione previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CIP o, su delega di quest'ultimo, da parte del Consiglio Federale della FISDIR, che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto delle società o delle associazioni sportive affiliate le quali, entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla relativa delibera di approvazione, devono comunicare alla FISDIR ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri organi o nel proprio statuto rispetto a quanto comunicato in sede di prima affiliazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale.
6. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione o di revoca di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.
7. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione sono dettate dal Regolamento Organico.
8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico.
9. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione del presente Statuto e dei principi informativi del CIP, se e nella misura prevista dal regolamento di Giustizia.

10. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs 43/2017, gli affiliati soggiacciono ai poteri di vigilanza e controllo della FISDIR, secondo modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 6 QUOTE ANNUALI

1. Nel termine e secondo le modalità stabilite di anno in anno da parte degli Organi competenti della FISDIR, gli affiliati versano alla Federazione le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse stabilite con apposite deliberazioni, che possono essere modificate anno per anno in funzione delle iniziative e dei programmi sportivi e promozionali che la Federazione si propone di realizzare.

2. Le quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e qualsiasi altra quota sociale sono intrasmissibili.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

2. Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto:

- a) Di partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
- b) Di partecipare all'attività promozionale e agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme Federali ed ai Regolamenti specifici;
- c) Di organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
- d) Di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FISDIR.

Art. 8 DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli affiliati hanno il dovere di osservare e, parimenti far osservare ai propri tesserati, lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali, le norme e le direttive del CIP e degli organismi internazionali, nonché l'adempimento degli obblighi di carattere economico.

2. Gli affiliati sono tenuti, inoltre, ad osservare i principi sul dilettantismo e sulla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi dopanti vietati dall'Ordinamento Sportivo e dalle leggi in materia.

3. Gli affiliati hanno il dovere di mettere a disposizione della FISDIR gli atleti selezionati a far parte della rappresentativa Nazionale.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISDIR

1. La qualità di affiliato alla FISDIR si perde nei seguenti casi:

- a) Per recesso;
- b) Per scioglimento volontario;
- c) Per inattività Federale durante l'ultimo anno sportivo;
- d) Per radiazione, determinata da infrazioni alle norme Federali, comminata dagli Organi di Giustizia Federale;
- e) Per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f) Per revoca dell'affiliazione da parte della FISDIR, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'art. 5.

2. In tutti i casi di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FISDIR, agli altri affiliati ed ai tesserati.

3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo dell'affiliato cessato sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento dei detti obblighi, e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza delle stesse. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società o associazioni sportive affiliate alla FISDIR sino all'effettivo adempimento dei sopraelencati obblighi.

4. La cessazione di appartenenza alla FISDIR comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 10 FUSIONE E INCORPORAZIONE

1. La fusione o l'incorporazione di società o associazioni affiliate può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

ART. 11 I TESSERATI

1. Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

2. I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:

- a) Dirigenti federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale;
- b) Tecnici federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale;
- c) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati nel ruolo di collaboratori federali: personale sanitario e parasanitario, professionisti vari, docenti formatori, ufficiali di gara, ecc.

3. I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FISDIR al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società o associazione sportiva di appartenenza, versando la quota associativa direttamente per il tramite della società o associazione sportiva medesima:

- a) Dirigenti;
- b) Atleti;
- c) Atleti partner;
- d) Tecnici;
- e) Assistenti tecnici;
- f) Accompagnatori;
- g) Volontari;
- h) Medici;
- i) Professionisti sanitari.

4. È demandata al Regolamento Organico la disciplina del tesseramento societario ed individuale.

5. La FISDIR, in forza e nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria degli atleti.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

1. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore delle persone con disagio intellettuale e relazionale. I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

2. È facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

3. Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva e non ricoprendo alcun ruolo all'interno dell'organizzazione Federale, versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale. L'ammissione del sostenitore avviene con delibera del Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, degli Organismi Sportivi internazionali cui la FISDIR aderisce e della stessa Federazione.

2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo adottato dal CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti della FISDIR.

3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito, qualunque sia la manifestazione.

4. I tesserati con la qualifica di Tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FISDIR, sia a livello centrale che territoriale.

5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero degli Organismi Sportivi internazionali di riferimento. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:

- a) Partecipare a tutte le forme di attività federale attraverso le rispettive società, associazioni o organismi sportivi affiliati;
- b) Concorrere alle cariche elettive, se in possesso dei requisiti prescritti;
- c) Esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

2. La FISDIR tutela le posizioni sportive delle atlete madri per tutto il periodo di maternità e fino al rientro nell'attività agonistica garantendo, nel rispetto dei Regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina praticata.

ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2. Il tesseramento ha validità di 1 (un) anno e coincide con l'anno sportivo.

3. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società o associazione sportiva un vincolo della durata di 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo, salvo assenso alla proroga del medesimo. In tal caso il nuovo vincolo si prolungherà per un ulteriore quadriennio. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure previste dal presente Statuto è limitato alla stagione sportiva di riferimento.

4. È tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato alla FISDIR, anche se con qualifiche diverse.

5. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) Per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9. Le modalità per l'eventuale passaggio degli atleti ad altro affiliato sono stabilite dal Regolamento Organico;
- b) Per la concessione del nulla osta al trasferimento dell'atleta ad altro affiliato, purché siano rispettate le disposizioni previste al riguardo dal Regolamento Organico;
- c) Per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) Per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia Federali.

6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, quindi essere tesserato presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. Ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di rivestire qualunque incarico all'interno dell'Ordinamento Sportivo, il provvedimento di radiazione così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, devono essere comunicati al CIP che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri enti sportivi.

7. I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico.

ART. 16 SANZIONI

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISDIR sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali e dal regolamento di Giustizia Federale.

2. Gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia Federale.

4. È sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico per un periodo di 10 (dieci) anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 17 ENTI AGGREGATI

1. In conformità ai fini istituzionali di cui al precedente articolo 4, il Consiglio Federale può concedere formale riconoscimento ad organismi che abbiano scopi sportivi di particolare interesse per la disabilità intellettiva e comunque inerenti i fini istituzionali sopra richiamati.

2. Il riconoscimento per i richiedenti comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla FISDIR. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare, in qualunque momento, con provvedimento motivato, il riconoscimento concesso.

3. A questi organismi, individuati come "aggregati" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno alle Assemblee Federali, Nazionali e Periferiche.

4. I requisiti e le modalità per il riconoscimento di "ente aggregato" sono dettate dal Regolamento Organico.

TITOLO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 18 ORGANI FEDERALI

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali ed Organi di Giustizia.

2. Sono Organi Centrali:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente della Federazione;
- c) Il Consiglio Federale;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Sono Organi Territoriali:

- a) Le Assemblee Regionali;
- b) Il Presidente del Comitato Regionale;
- c) I Comitati Regionali;
- d) I Delegati Regionali;
- e) I Delegati Provinciali.

4. Sono Organi di Giustizia:

- a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) La Corte Sportiva d'Appello, se attivata;
- c) Il Tribunale Federale;
- d) La Corte Federale d'Appello.

5. Sono altri Organi Centrali:

- a) L'Ufficio di Procura Federale;
- b) La Commissione Federale di garanzia, se costituita;
- c) Il Segretario Generale.

6. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, gli Organi di giustizia agiscono in piena autonomia e sono indipendenti da ogni altro Organo Centrale o Periferico. Le funzioni esclusive degli Organi Centrali e Periferici non sono delegabili.

ART. 19 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale, ad essa spettano tutti i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti.

2. In Assemblea hanno diritto di voto:

- a) I rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate che risultano iscritte nel registro di cui all'art. 5, comma 4 lett. u), dello Statuto del CIP, e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea ed a condizione che nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FISDIR;
- b) I rappresentanti degli atleti, eletti 1 (uno) in ognuna associazione o società sportiva affiliata avente i requisiti di cui al punto a);
- c) I rappresentanti dei tecnici, eletti 1 (uno) in ognuna associazione o società sportiva affiliata avente i requisiti di cui al punto a);

3. Il Presidente di società o associazione sportiva non può conferire deleghe a coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentante tecnico o atleta.

4. I rappresentanti Tecnici e i rappresentanti Atleti degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto a voto, debbono essere segnalati, dall'affiliato di appartenenza avente diritto a voto, alla Segreteria Generale della FISDIR, per iscritto, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria Generale nel termine suddetto varrà per l'intero quadriennio paralimpico, salvo cambiamenti del nominativo del tecnico e dell'atleta, da comunicare per iscritto dalle società o associazioni sportiva interessate alla Segreteria Generale, a pena di non partecipazione all'Assemblea, entro e non oltre il suddetto medesimo termine.

5. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.

6. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi paralimpici estivi per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva provvede inoltre a:

- a) Nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari;
- b) Deliberare sugli ulteriori punti all'ordine del giorno.
- c) Approvare i bilanci programmatici di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

7. È indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Generale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

8. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 30 (trenta) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione agli Organi di Giustizia da parte di coloro il cui voto sia stato escluso, nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione.

9. L'Assemblea Nazionale è indetta in sessione straordinaria:

- a) Per l'elezione, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della scadenza quadriennale del mandato, del Presidente Federale, del Consiglio Federale o dei singoli componenti di esso e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora, nei soli casi previsti, non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- b) Per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale;
- c) Per deliberare in ordine allo scioglimento della Federazione;

- d) Qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, ovvero la metà più uno dei rappresentanti tecnici, ovvero la metà più uno dei rappresentanti atleti, aventi diritto a voto nelle rispettive Assemblee di categoria;
- e) Qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- f) Nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del bilancio federale, o in ipotesi di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio d'esercizio federale;
- g) Qualora ricorrano gravi e particolari motivi e il Presidente Federale lo reputi opportuno.

10. In tutti i casi elencati al comma precedente, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dal realizzarsi della condizione ivi prevista. È competente alla convocazione dell'assemblea straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie.

11. In ogni caso di Assemblea elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento.

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

1. La partecipazione all'Assemblea Nazionale delle società e associazioni affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società o associazioni affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

2. Alle Assemblee Nazionali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società o associazione affiliata, nei termini e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

3. Il rappresentante societario dei tecnici, il rappresentante societario degli atleti ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.

4. I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i componenti del Consiglio federale, nella quota di loro spettanza, ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. I rappresentanti societari dei Tecnici eleggono il Presidente Federale, 2 (due) Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I rappresentanti societari degli Atleti eleggono il Presidente Federale, 1 (un) Consigliere Nazionale in loro rappresentanza e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.

7. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.

8. Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.

9. È preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea di entità superiore all'ammonizione comminata dagli Organi di Giustizia Federale, alle società ed associazioni sportive affiliate e ai tesserati che non siano in regola con il versamento delle quote annuali di affiliazione e tesseramento.

10. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali, possono essere conferite deleghe ai Presidenti di associazioni o società sportive affiliate aventi diritto a voto, anche se non

appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai componenti del Consiglio Direttivo che li sostituiscono, entro i limiti che seguono:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società sportive votanti;
- 2, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni o società sportive votanti;
- 3, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 associazioni o società sportive votanti;
- 4, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 associazioni o società sportive votanti;
- 5, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1000 associazioni o società sportive con diritto a voto.

11. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o della società sportiva delegante e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) Le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- b) La denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del legale rappresentante della stessa e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.

12. I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere e né rilasciare deleghe.

13. Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i rappresentanti degli Organi territoriali, i membri degli Organi di Giustizia Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i candidati alle cariche elettive, in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare società o associazioni, né direttamente e né per delega.

ART. 21 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E MODALITA' DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FISDIR o per l'approvazione delle modifiche allo Statuto Federale, sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, anche per delega.

2. Per le sole Assemblee elettive, ordinarie e straordinarie, in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto a voto, anche per delega.

3. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

4. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, salvo nei casi di proposta di scioglimento della FISDIR e negli ulteriori casi tassativi previsti dallo Statuto Federale o dalla legge, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.

5. Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

6. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta. Le preferenze da esprimere in sede di elezione devono, se possibile, essere di 1 (una) unità in meno rispetto al numero di candidati da eleggere per le singole categorie.

7. Nelle Assemblee elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dal CIP, d'intesa con la Federazione, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.

8. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità che ne garantiscano la segretezza e la certezza, nonché la trasparenza della procedura ed il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

ART. 22 VERIFICA POTERI

1. La verifica dei poteri, ovvero del diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione in cui, nei soli casi di Assemblea elettiva, il Presidente è nominato dal CIP, d'intesa con la FISDIR, ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare competenza.

ART. 23 MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto Federale, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto a voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al comma precedente ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

3. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

4. Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre, in ogni caso, la metà più uno degli aventi diritto a voto.

5. Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

6. Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea Nazionale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

ART. 24 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. La proposta di scioglimento della FISDIR può essere presentata all'Assemblea Nazionale straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto a voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FISDIR è necessario il voto affermativo di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto a voto.
4. L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FISDIR e sulla destinazione del patrimonio residuo, con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/1996.

ART. 25 IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. In particolare è compito del Presidente Federale:
 - a) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - b) Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
 - c) Convocare l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
 - d) Sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
 - e) Adottare, in caso di necessità ed urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
 - f) Nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente Federale è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi e Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto per la composizione di specifici Organi e Commissioni.

8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

9. Il Presidente della FISDIR è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fermo restando quanto disposto dall'art. 64, commi 1 e 2 del presente Statuto.

10. Il Presidente Federale dura in carica 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio Paralimpico estivo, e non può svolgere più di 3 (tre) mandati, come previsto dall'art. 24, comma 4, dello Statuto del CIP, fermo restando quanto disposto dall'art. 64, commi 1 e 2 del presente Statuto.

11. Il termine di 4 (quattro) anni di durata del mandato del Presidente Federale non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei giochi paralimpici estivi.

12. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo-eletto.

ART. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto:

- a) Dal Presidente della Federazione;
- b) Da 8 (otto) Consiglieri eletti, di cui 2 (due) in rappresentanza dei Tecnici ed 1 (uno) in rappresentanza degli Atleti;
- c) Dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi europei e mondiali di VIRTUS – World Intellectual Impairment Sport.

2. È in ogni caso garantita la presenza di tecnici e atleti in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti il Consiglio Federale. In assenza di candidature di atleti o di tecnici la percentuale del 30% è riservata integralmente ai tecnici o, rispettivamente, agli atleti.

3. Quando possibile in base alle candidature, nel Consiglio Federale è garantita la rappresentanza di genere in misura non inferiore ad 1/3 (un/terzo) del totale dei componenti del Consiglio Federale stesso, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico e nel rispetto di quanto stabilito all'art.5 dei principi fondamentali del CIP. Nella frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore.

4. Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio Paralimpico estivo ed i Consiglieri, che non possono svolgere più di 3 (tre) mandati, fermo restando quanto disposto dall'art. 64, comma 1 del presente Statuto, vengono eletti a maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.

5. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) Quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) Quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Possono essere ammessi, altresì, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente Federale o, in caso di assenza di quest'ultimo, il Vice Presidente.

5. È compito del Segretario Generale, direttamente o tramite suo delegato, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Federale, sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.

6. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte nel corso dell'anno. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare al Consiglio Federale contenenti la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata o e-mail. In caso di urgenza il termine di 10 (dieci) giorni può essere ridotto a metà. Le medesime modalità si osservano anche quando il Consiglio Federale è convocato su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

7. In seno al Consiglio il voto non è delegabile.

8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza o audio/video conferenza, o altri mezzi idonei, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente, o chi ne fa le veci, e il Segretario Generale, al fine della stesura e sottoscrizione del verbale.

ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

2. Esso predispone i programmi in conformità ai principi informativi ed alle direttive del CIP, e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

3. In particolare:

- a) Realizza i fini di cui al precedente articolo 4, nell'ambito delle competenze assegnate dal presente Statuto;
- b) Amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) Approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 15 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;
- d) Predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive antidoping di NADO Italia;
- e) Approva il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia della FISDIR da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP, nonché gli altri regolamenti inerenti all'attività federale;
- f) Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
- g) Può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- h) Ratifica i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza dal Presidente Federale, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- i) Elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- j) Esprime parere sulla nomina del Segretario Generale;
- k) Delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e degli organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione. Approva, inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi. Gli Statuti societari devono prevedere l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme e alle direttive del CIP, allo Statuto federale, ad ogni altro regolamento federale e alle normative degli organismi internazionali;
- l) Approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione o incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- m) Nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- n) Stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- o) Delibera il commissariamento degli Organi territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'Ordinamento Sportivo da parte degli stessi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, nomina un Commissario straordinario con pieni poteri, che entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dovrà convocare l'Assemblea elettiva regionale per la ricostituzione dell'organo territoriale. Il Consiglio Federale per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario straordinario, può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni;

- p) Compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi in cui la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria pervenga da 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto, ovvero quando la richiesta pervenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- q) Nomina i componenti della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente della Commissione nei casi di Assemblea Nazionale elettiva, scegliendo in primo luogo tra i componenti degli Organi di Giustizia Federale o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità, purché non candidati alle cariche federali;
- r) Designa i tesserati onorari da proporre all'Assemblea Nazionale per la relativa nomina, e nomina i tesserati sostenitori;
- s) Istituisce Commissioni nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- t) Stabilisce eventuali indennità da corrispondere al Presidente Federale ed ai componenti degli Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalle vigenti disposizioni;
- u) Provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi, provvidenze e borse di studio alle società e associazioni sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- v) Approva i calendari nazionali e la partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali in programma;
- w) Istituisce albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- x) Delibera, con esclusione delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping, la concessione dell'amnistia e dell'indulto, osservando le disposizioni specifiche dettate dal Regolamento di Giustizia Federale;
- y) Nomina, su proposta del Presidente Federale, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva d'Appello (se istituita), i componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello), i componenti dell'Ufficio di Procura Federale e i componenti della Commissione Federale di Garanzia (se attivata), secondo i requisiti all'uopo previsti e tenuto conto di quanto disposto dai Principi di Giustizia e dal Codice di Giustizia del CIP.

4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi ispiratori dello Statuto e delle disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

ART. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade per:

- a) Dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio ai sensi del successivo articolo 30: in tale ipotesi si avrà decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi giorni 30 (trenta) per l'elezione dei consiglieri mancanti;
- b) Dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);
- c) Dimissioni del Presidente. Il Presidente dimissionario curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);
- d) Impedimento definitivo del Presidente. In tal caso il Vice Presidente resta in prorogatio, e la competenza è limitata al solo compimento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);

e) Mancata approvazione del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale da parte della Giunta Nazionale del CIP, o in caso di parere negativo al bilancio consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

4. Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi Federali, per impedimento definitivo del Presidente o alla scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei giochi paralimpici estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva del successivo quadriennio.

ART. 30 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere all'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità o non sia garantita la rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti, sarà convocata un'Assemblea straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni e da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta) giorni, per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

2. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo e sia garantita la rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti, l'elezione dei Consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e, comunque, entro il termine di 1 (un) anno.

ART. 31 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è l'Organo di controllo amministrativo della FISDIR, ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti nominati dal CIP.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni coincidenti con il ciclo paralimpico estivo e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi o di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

5. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

6. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 32 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) Controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) Accertare la regolare tenuta della contabilità della FISDIR;
- c) Verificare, almeno ogni 3 (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) Redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
- e) Vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. I Revisori dei Conti possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FISDIR, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 33 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

1. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

2. In caso d'impossibilità a procedere alle sostituzioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria entro il termine di 90 (novanta) giorni.

3. Qualora, invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.

3. Ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi Centrali della Federazione e, oltre le funzioni già previste dal presente Statuto:

- a) Esercita le funzioni che derivano dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego, nonché quanto ad esso assegnato dal regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;
- b) Prende parte, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Federali, del Consiglio Federale, e ne cura la redazione dei verbali;
- c) Ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla FISDIR;
- d) Coordina e dirige la Segreteria Generale, nonché l'ufficio amministrativo nella predisposizione del bilancio consuntivo e di previsione della FISDIR;

- e) Sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) Imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) Stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio federale e ne segue gli sviluppi, con il necessario coordinamento.

ART. 35 I COMITATI REGIONALI

1. In ogni Regione nella quale abbiano sede più di 10 (dieci) associazioni o società affiliate aventi diritto a voto, il Consiglio Federale può disporre la costituzione di un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da 1 (un) Presidente e 4 (quattro) membri di cui 1 (uno) in rappresentanza dei tecnici ed 1 (uno) degli atleti. Nelle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, gli Organi territoriali delle province di Trento, Bolzano e Aosta hanno funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi territoriali di livello regionale.
2. Nella prima seduta del Consiglio, i Consiglieri eleggono nel loro seno, un Vice Presidente e colui che fungerà da Segretario.
3. Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo, ed i componenti non possono svolgere più di 3 (tre) mandati.
4. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente Federale per la nomina della Commissione Verifica dei Poteri. L'Assemblea è convocata dal Presidente della FISDIR a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno e le relative procedure elettive.
5. La composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Regionali, nonché le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse sono demandate al Regolamento Organico.

ART. 36 ASSEMBLEE REGIONALI

1. Nelle Assemblee Regionali, per la convocazione delle stesse, per gli aventi diritto a voto, per l'attribuzione del voto, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste dal presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, e quelle di cui al presente articolo e al successivo.
2. Le Assemblee Regionali sono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita.
3. Le Assemblee Regionali ordinarie elettiva devono svolgersi obbligatoriamente entro 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva.
4. Nelle Assemblee Regionali, ai rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe da altri affiliati nei limiti che seguono:
 - 1 delega, se all'assemblea regionale hanno diritto di partecipare oltre 10 associazioni o società votanti;
 - 2, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 30 associazioni o società votanti;
 - 3, se all'Assemblea regionale hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni o società votanti;
 - 4, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 200 associazioni o società

votanti;

- 5, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 400 associazioni o società votanti.

5. Per le modalità di rilascio della delega ed i requisiti che la stessa deve contenere si osserva, in quanto compatibile, le disposizioni dettate al riguardo dall'articolo 20, comma 11 lett. a) e b), del presente Statuto.

6. I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare associazioni e società, né direttamente e né per delega.

7. Il Presidente della FISDIR, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia Federale non possono rappresentare affiliati, né direttamente né per delega.

ART. 37 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

- a) Elegge, con votazioni separate, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) Delibera, nei limiti delle norme della FISDIR, sugli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 29 e 30 del presente Statuto.

ART. 38 IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai fini sportivi, la FISDIR nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento e della gestione dello stesso nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. Amministra, unitamente al Consiglio Regionale, i fondi assegnati per il funzionamento del Comitato, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.

2. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea.

3. Per l'elezione del Presidente del Comitato si applicano le norme previste per il Presidente Federale.

4. Nell'ipotesi di impedimento, temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

ART. 39 IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata di un quadriennio paralimpico estivo.

2. Per la convocazione dei Consigli, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

3. Il Consiglio Federale può deliberare lo scioglimento del Comitato Regionale per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi violazioni all'Ordinamento Sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento. In tale ipotesi provvede alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, eventualmente rinnovabili una sola volta. Il Commissario straordinario provvede a convocare e far celebrare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro il suddetto termine di 90 (novanta) giorni, salvo deroga richiesta e concessa motivatamente dal Consiglio federale.

4. A conclusione del commissariamento, il Commissario straordinario relaziona al Consiglio Federale in ordine alle eventuali iniziative e provvedimenti, da deliberarsi da parte di quest'ultimo.

ART. 40 ATTRIBUZIONI DEI COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali rappresentano la FISDIR, ai fini sportivi, nel territorio di competenza, in armonia con gli indirizzi e i principi fissati dagli Organi Centrali. Cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli Organi periferici del CIP, con le Amministrazioni Pubbliche, statali e territoriali, e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione e la diffusione della pratica sportiva con persone con disagio intellettuale e relazionale.

2. I Comitati Regionali hanno, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- a) Attuare le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli Organi Centrali della FISDIR, di cui hanno la rappresentanza, ai soli fini sportivi, nel loro ambito territoriale;
- b) Amministrare i fondi messi a disposizione della FISDIR secondo le norme federali;
- c) Organizzare l'attività demandata dal Consiglio Federale;
- d) Esplicare le funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

ART. 41 IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni ove non siano istituiti Comitati Regionali il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali sul territorio, nomina un Delegato Regionale.

2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza dei Delegati Regionali.

4. Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FISDIR per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

5. Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte.

ART. 42 IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio, può nominare un Delegato Provinciale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali nell'ambito del territorio di una provincia.

2. L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque alla scadenza del quadriennio paralimpico estivo.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza dei Delegati Provinciali.
4. Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FISDIR, anche eventualmente attraverso il Comitato Regionale di competenza, se istituito, per la gestione dell'attività territoriale in relazione ad una specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo, predisposta e presentata al rispettivo Comitato Regionale, se istituito, oppure al Consiglio Federale.
5. Il Delegato Provinciale, alla fine di ciascun anno, deve inviare una dettagliata relazione sull'attività svolta al Comitato Regionale competente, se istituito, per l'inoltro al Consiglio Federale, o in assenza di Comitato Regionale, direttamente al Consiglio Federale affinché lo stesso possa procedere alle proprie valutazioni in merito.

TITOLO IV GIUSTIZIA FEDERALE

ART. 43 PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CIP e recepite dal Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I Giudici e le parti cooperano per la ragionevole durata del processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del Giudice è motivata e pubblica. Il Giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente Titolo IV non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
4. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia Sportiva.
5. La Federazione, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette al CIP tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia, secondo le modalità e per le finalità individuate dalla Giunta Nazionale del CIP.

ART. 44 ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice Sportivo e la Corte Sportiva d'Appello;
 - b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello.
2. Il Giudice Sportivo e la Corte Sportiva d'Appello sono Organi di Giustizia Sportiva; il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello sono Organi di Giustizia Federale.
3. Gli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio Federale, secondo i requisiti all'uopo previsti e tenuto conto di quanto disposto dai Principi di Giustizia e dal Codice di Giustizia del CIP, cui integralmente si rimanda.
4. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta, altresì, l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'Ordinamento Sportivo. Ciascun componente dell'ufficio della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al precedente comma.

6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio di Procura Federale è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico, nonché con la carica di componente degli Organi di Giustizia o dell'Ufficio di Procura Federale presso più di altre due Federazioni Sportive Paralimpiche – Discipline Sportive Paralimpiche. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di componente dell'ufficio di Procura Federale, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

7. La carica di componente di Organo di Giustizia o di componente dell'Ufficio di Procura Federale è, in ogni caso, incompatibile con la qualità di tesserato, con la qualità di titolare di cariche sociali, di incarichi dirigenziali, di responsabilità tecnico-sportive, di rapporti di lavoro subordinati con l'IPC, il CIP, il CONI, la VIRTUS (World Intellectual Impairment Sport) la SU-DS (Sports Union for athletes with Down Syndrome) e con la FISDIR, nonché con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione di quest'ultima.

8. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche del CIP.

9. La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 5.

10. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'Ordinamento Sportivo. Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono decorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

11. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio di Procura Federale.

12. Al fine di conseguire risparmi di gestione, su decisione del Consiglio Federale, la FISDIR, d'intesa con due o più FSP-DSP, può costituire Organi di Giustizia ed Uffici di Procura Federale comuni, nonché avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale d'Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello.

ART. 45 IL GIUDICE SPORTIVO

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP. Dura in carica 4 (quattro) anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di 2 (due) volte.

2. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi in ragione delle esigenze delle discipline sportive praticate. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale stabilisce i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

3. Il Giudice Sportivo pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo è competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale.

5. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello o all'Organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva d'Appello medesima.

ART. 46 LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. I componenti della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP. I componenti della Corte Sportiva d'Appello durano in carica 4 (quattro) anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di 2 (due) volte.

2. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei componenti della Corte Sportiva d'Appello, comunque non inferiore a 6 (sei) indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.

3. La Corte Sportiva d'Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' altresì competente a decidere sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.

4. La Corte Sportiva d'Appello è attivata con delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni della Corte Sportiva d'Appello possono essere stabilmente esercitate dal Tribunale Federale. Se attivata, la Corte Sportiva d'Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 47 IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

1. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello durano in carica 4 (quattro) anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di 2 (due) volte.

2. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, comunque non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) , indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.

3. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'Ordinamento Sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato e né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

4. La Corte Federale d'Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È altresì competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale medesimo.

ART. 48 LA PROCURA FEDERALE

1. Presso la FISDIR è costituito l'Ufficio di Procura Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della FISDIR, tranne che per i fatti la cui repressione sia riservata alla Procura Antidoping.

2. L'Ufficio di Procura Federale si compone del Procuratore Federale.

3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non costituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

4. Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di 4 (quattro) anni e non può essere rinnovato per più di 2 (due) volte.

5. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice di Giustizia del CIP, o in quella degli Alti Ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

6. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.

7. Il Procuratore Federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolge le sue funzioni, né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 49 LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale presso la Federazione. Se attivata, essa si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata pari ai 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica 6 (sei) anni e il loro mandato può essere rinnovato 1 (una) sola volta. I componenti sono scelti tra i Magistrati, anche a riposo, delle Giurisdizioni Ordinaria, Amministrativa, Contabile o Militare, tra i Professori Universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli Avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi le Giurisdizioni Superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP;

- b) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati componenti dell'Ufficio di Procura Federale, conformemente allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP;
- c) Adotta nei confronti degli Organi di Giustizia e dell'ufficio di Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui si attesti l'assenza di incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia del CIP, nel caso di negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) Formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

ART. 50 AMNISTIA

- 1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Con l'amnistia cessano anche le sanzioni accessorie.
- 2. Competente alla concessione dell'amnistia è il Consiglio Federale.
- 3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni rispetto alle quali è concessa.
- 4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una data diversa.
- 5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
- 6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

ART. 51 INDULTO

- 1. L'indulto è un provvedimento generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione comminata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
- 2. Competente alla concessione dell'indulto è il Consiglio Federale.
- 3. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
- 4. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questi non stabilisca una diversa data.
- 5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
- 6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.

ART. 52 VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FISDIR hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico, nei confronti di tutti gli affiliati, tesserati, aderenti ed ulteriori soggetti dell'Ordinamento Federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti della Federazione accettano la Giustizia Sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia per la risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione, nei limiti di legge.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 53 NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento, relativa ai Giudici Sportivi ed ai Giudice Federali si rimanda al Codice di Giustizia del CIP ed al regolamento di Giustizia Federale.

ART. 54 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FISDIR

1. Gli affiliati, gli associati e tutti i tesserati della FISDIR, con riguardo esclusivamente a controversie su rapporti meramente patrimoniali originate dalla loro attività sportiva o associativa, possono devolvere la decisione ad un Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia. La composizione del Collegio Arbitrale e le modalità di nomina dello stesso sono demandate al Regolamento Organico.
2. Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori, secondo le modalità previste nel Regolamento di Giustizia. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.
3. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Collegio e depositato entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria Generale della FISDIR, che ne darà comunicazione alle parti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal regolamento di Giustizia, si rimanda agli artt. 806 e ss. c.p.c.

ART. 55 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'Ordinamento Federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui all'art. 13 dello Statuto del CIP.
2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la procura Generale dello Sport istituita presso il CIP.

TITOLO V CARICHE FEDERALI

ART. 56 REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Tutti i candidati alle cariche Federali Centrali devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Maggiore età;
- b) Cittadinanza italiana;
- c) Piena capacità di agire;
- d) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia della FISDIR, del CIP e delle entità da questo riconosciute e degli organismi sportivi internazionali alle quali la FISDIR aderisce;
- f) Essere tesserati con la FISDIR. Tale requisito non è richiesto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per i componenti degli Organi di Giustizia Federale e per i componenti dell'Ufficio di Procura Federale.

2. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Presidente Federale, oltre a possedere i requisiti prescritti sub a), b), c), d), e), f), devono essere tesserati da almeno 4 (quattro) anni con la FISDIR ed essere accreditati per la carica da almeno il 10% degli affiliati aventi diritto a voto.

3. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Federale, oltre a possedere i requisiti prescritti sub a), b), c), d), e), f), devono essere tesserati da almeno 2 (due) anni con la FISDIR.

4. I Tecnici che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, oltre a possedere i requisiti prescritti sub a), b), c), d), e), f), devono essere stati tesserati alla FISDIR per almeno 2 (due) anni nell'ultimo decennio nella specifica qualifica. È altresì richiesta l'iscrizione nell'apposito albo federale.

5. Gli Atleti che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti, oltre a possedere i requisiti prescritti sub a), b), c), d), e), f), devono essere stati tesserati alla FISDIR per almeno 2 (due) anni nell'ultimo decennio nella specifica qualifica ed aver preso parte, nell'arco di 2 (due) anni nell'ultimo decennio, a competizioni nazionali.

6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7. Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

- a) Abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva per l'utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- b) Abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della FISDIR;
- c) Abbiano in essere controversie giudiziarie con la Federazione, il CIP, le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche, le Discipline Associate Paralimpiche o altri organismi riconosciuti dal CIP.

ART. 57 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Generale della FISDIR a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
2. A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente – Consigliere Federale – Consigliere Federale Tecnico – Consigliere Federale Atleta – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione con la quale il candidato attesta il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione della competente Assemblea.
3. Dopo la scadenza del termine di presentazione è possibile soltanto comunicare la rinuncia alla candidatura già presentata.
4. Le candidature sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Federazione con link diretto dalla home page almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge la candidatura è ammessa impugnazione agli Organi di Giustizia Federale da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale.
5. A pena di inammissibilità l'impugnazione deve essere proposta entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet istituzionale della Federazione, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ART. 58 INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente degli Organi Centrali della FISDIR è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale o territoriale della FISDIR.
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FISDIR.
3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CIP.
4. La carica di Presidente\Delegato Regionale e di Delegato Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica, elettiva e di nomina, centrale e territoriale della FISDIR, nonché con tutte le cariche elettive societarie nell'ambito della FISDIR.
5. La qualifica di Ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.
6. La qualifica di Tecnico Federale, di Medico Federale e di Classificatore Federale è incompatibile con lo status di Atleta. La qualifica di Tecnico Federale è altresì incompatibile con la qualifica di Ufficiale di gara.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

8. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO VI

STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 59 PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

1. Il patrimonio della FISDIR è costituito da:

- a) Dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
- b) Donazioni, lasciti, ecc, previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

2. Tutti i beni della FISDIR devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FISDIR senza specifica destinazione.

4. La gestione finanziaria della FISDIR avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

5. La gestione amministrativa della FISDIR spetta al Segretario Generale, ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

6. È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 60 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Tutte le entrate e tutte le uscite della FISDIR devono essere inserite in un unico bilancio.

3. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FISDIR.

4. La gestione della FISDIR spetta al Consiglio Federale e si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Federale stesso e trasmesso, con i relativi allegati, alla Giunta Nazionale del CIP per l'approvazione.

5. Essendo escluso ogni fine di lucro, tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista, non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra od in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla Federazione.

6. Il bilancio di previsione e quello di esercizio, redatti nel rispetto dei principi contabili economico patrimoniali, sono approvati dal Consiglio Federale e successivamente dalla Giunta Nazionale del CIP, entro i termini all'uopo stabiliti, ed entro 15 (quindici) giorni da tale ultima approvazione, unitamente ai pareri ed alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono pubblicati, altresì, il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca delle società strumentali allo svolgimento dei propri scopi, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del CIP, e deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile.

7. È obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione a partire dall'esercizio 2016.

TITOLO VII

NORME SUSSIDIARIE E DI ATTUAZIONE

ART. 61 REGOLAMENTI

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite dai Regolamenti Federali.

2. I Regolamenti, e le eventuali modifiche, sono deliberati dal Consiglio Federale e, ove previsto, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.

ART. 62 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

ART. 63 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme ed ai Principi del CIP, ai contenuti dell'art. 90 della legge 289/02, per come modificata dalla legge 128/04 e sue successive modifiche o integrazioni, al D.Lgs 43/2017, alla legge 8/2018 ed alle norme del Codice Civile.

TITOLO VIII

ART. 64 NORMA TRANSITORIA

1. Il Presidente e i membri degli Organi Direttivi Nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data del 13 febbraio 2018, data di entrata in vigore della legge 8/2018, e che in tale data hanno raggiunto il limite di cui all'art. 25, comma 10, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accreditati in Assemblea.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in presenza di più di due candidati, qualora alla prima votazione il Presidente uscente candidato non raggiunga la maggioranza del 55% dei voti espressi dai presenti accreditati, è svolta una seconda votazione alla quale il Presidente uscente può concorrere solo se alla prima abbia almeno conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge, comunque, oltre alla maggioranza assoluta dei voti esprimibili (art. 25 comma 9), anche una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accreditati.

Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

INDICE ANALITICO:

TITOLO I - LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE	pag. 1
ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ	pag. 1
ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI	pag. 2
ART. 4 FINI ISTITUZIONALI	pag. 2

TITOLO II – SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

ART. 5 AFFILIATI	pag. 3
ART. 6 QUOTE ANNUALI	pag. 4
ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI	pag. 4
ART. 8 DOVERI DEGLI AFFILIATI	pag. 4
ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISDIR	pag. 4
ART. 10 FUSIONE E INCORPORAZIONE	pag. 5
ART. 11 I TESSERATI	pag. 5
ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI	pag. 5
ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI	pag. 6
ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI	pag. 6
ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE	pag. 6
ART. 16 SANZIONI	pag. 7
ART. 17 ENTI AGGREGATI	pag. 8

TITOLO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 18 ORGANI FEDERALI	pag. 9
ART. 19 L'ASSEMBLEA NAZIONALE	pag. 9
ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO	pag. 11
ART. 21 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE	pag. 12
ART. 22 VERIFICA POTERI	pag. 13
ART. 23 MODIFICHE ALLO STATUTO	pag. 13
ART. 24 PROPOSTA DI SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE	pag. 14
ART. 25 IL PRESIDENTE FEDERALE	pag. 14
ART. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 15
ART. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI	pag. 16
ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 17
ART. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 18

ART. 30 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 19
ART. 31 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 19
ART. 32 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 20
ART. 33 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI	pag. 20
ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE	pag. 20
ART. 35 I COMITATI REGIONALI	pag. 21
ART. 36 ASSEMBLEA REGIONALI	pag. 21
ART. 37 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI	pag. 22
ART. 38 IL PRESIDENTE REGIONALE	pag. 22
ART. 39 IL CONSIGLIO REGIONALE	pag. 22
ART. 40 ATTRIBUZIONE DEI COMITATI REGIONALI	pag. 23
ART. 41 IL DELEGATO REGIONALE	pag. 23
ART. 42 IL DELEGATO PROVINCIALE	pag. 23

TITOLO IV – GIUSTIZIA FEDERALE

ART. 43 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 25
ART. 44 ORGANI DI GIUSTIZIA	pag. 25
ART. 45 IL GIUDICE SPORTIVO	pag. 26
ART. 46 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO	pag. 27
ART. 47 IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE D’APPELLO	pag. 27
ART. 48 LA PROCURA FEDERALE	pag. 28
ART. 49 LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	pag. 28
ART. 50 AMNISTIA	pag. 29
ART. 51 INDULTO	pag. 29
ART. 52 VINCOLO DI GIUSTIZIA	pag. 30
ART. 53 NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 30
ART. 54 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FISDIR	pag. 30
ART. 55 COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO	pag. 30

TITOLO V – CARICHE FEDERALI

ART. 56 REQUISITI DI ELEGGIBILITA’	pag. 31
ART. 57 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE	pag. 32
ART. 58 INCOMPATIBILITÀ	pag. 32

TITOLO VI – STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 59 PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA	pag. 34
ART. 60 ESERCIZIO FINANZIARIO	pag. 34

TITOLO VII – NORME SUSSIDIARIE E DI ATTUAZIONE

ART. 61 REGOLAMENTIpag. 35

ART. 62 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTOpag. 35

ART. 63 DISPOSIZIONI FINALIpag. 35

TITOLO VIII

ART. 64 NORMA TRANSITORIApag. 35